

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE - ANCONA

S C H E M A

1^ A P P E N D I C E

alla Convenzione n. 35/DCI/2006 di rubrica della Direzione Compartimentale Infrastruttura di Ancona, stipulata in data 5 ottobre 2006 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Comune di Ortona per disciplinare gli accordi derivanti dalla realizzazione, in adiacenza alla stazione di Tollo, di una strada litoranea comunale di collegamento tra le località di Postilli e Lido Riccio

ED

alla Convenzione n. 1/2011 di rubrica della Ferservizi S.p.A.-Polo Territoriale di Ancona, stipulata in data 17 gennaio 2011 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e il Comune di Ortona per regolare i rapporti derivanti dall'attraversamento della linea ferroviaria Bologna-Lecce al km 364+228 con un manufatto scatolare adibito a sottopassaggio carrabile.

PREMESSO

- che il Comune di Ortona, nell'ambito degli accordi pattuiti con la Convenzione n. 35/DCI/2006 del 5 ottobre 2006, si era impegnato a realizzare nella stazione di Tollo a propria cura, spese e responsabilità i seguenti lavori, funzionali alla riduzione dell'impianto di stazione: adeguamento del muro di sostegno lato mare, realizzazione di idonea recinzione sulla sommità del muro e sistemazione del 2° marciapiede di stazione, per un importo complessivo stimato, in via convenzionale, in euro 300.000;

- che nell'ambito della realizzazione della strada litoranea, tra le opere da eseguire a cura, spese e responsabilità del Comune di Ortona, era inclusa anche la costruzione

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

per il Comune di Ortona

di un nuovo sottovia ferroviario al km 364+228 della linea Bologna-Lecce, nell'ex piazzale merci della stazione di Tollo, da disciplinare con successiva apposita convenzione;

- che, previa verifica e approvazione del progetto esecutivo del nuovo sottovia ferroviario, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha stipulato in data 17 gennaio 2011 con il Comune di Ortona, la Convenzione n. 1/2011 di rubrica della Ferservizi S.p.A.- Polo Territoriale di Ancona per regolare i rapporti derivanti dall'attraversamento della linea ferroviaria Bologna-Lecce al km 364+228 con un manufatto scatolare adibito a sottopassaggio carrabile;

- che, tra i lavori oggetto della Convenzione n. 1/2011, era compresa a totale carico del Comune di Ortona anche l'esecuzione di tutti i lavori accessori: le rampe di raccordo ai manufatti, la sistemazione degli accessi ai fondi privati, le pavimentazioni, le ringhiere e le recinzioni, gli impianti per lo smaltimento delle acque di drenaggio e meteoriche, la segnaletica stradale, lo spostamento delle reti dei servizi interferenti, gli impianti di illuminazione ed ogni altro lavoro necessario per dare le opere compiute e perfettamente agibili;

- che, relativamente alla realizzazione delle rampe in entrata e uscita dal sottovia ed alla loro messa in esercizio, il Comune di Ortona si era riservato di provvedere successivamente al completamento della struttura del sottovia, compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche, senza comunque interferire con l'esercizio ferroviario;

- che il Comune di Ortona, mediante imprese in possesso dei prescritti requisiti, ha dato corso all'esecuzione dei lavori oggetto della Convenzione n. 35/DCI/2006 e della Convenzione n. 1/2011;

- che i lavori di costruzione della strada litoranea e del sottovia con le relative opere

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

per il Comune di Ortona

	connesse sono stati interrotti prima del loro completamento nel mese di luglio 2010	
	per un contenzioso tra la stazione appaltante e l'impresa esecutrice;	
	- che, alla data odierna, i lavori non sono ripresi/che i lavori sono ripresi in data ...;	
	- che il Comune di Ortona, tramite una nota dello Studio Associato Avvocati Rapino	
	dell'8 luglio 2011, ha contestato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il mancato	
	rispetto delle condizioni in base alle quali il Comune, con delibera di Consiglio	
	Comunale n. 48 del 6 dicembre 2005, aveva espresso il proprio parere favorevole	
	sul progetto di raddoppio della radice nord della stazione di Ortona (c.d.	
	"Raddoppio a nord di Ortona"), richiedendo l'integrale attuazione delle condizioni	
	non ancora rispettate e il risarcimento dei connessi danni subiti dal Comune di	
	Ortona;	
	- che, per la definizione bonaria e sollecita della potenziale controversia, si sono	
	svolti alcuni incontri tra i rappresentanti del Comune di Ortona e di Rete	
	Ferroviaria Italiana S.p.A. durante i quali il Comune di Ortona ha manifestato	
	l'intenzione di voler rinunciare, per motivi tecnici e ambientali, alla strada di	
	collegamento tra la ex S.S. n. 16 e il parcheggio "Ciavocco", inclusa nel progetto	
	esecutivo dell'intervento di "Raddoppio a nord di Ortona" approvato con	
	provvedimento n. 956 del 22 dicembre 2005 del Presidente della Conferenza di	
	Servizi convocata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel giorno 6	
	settembre 2005;	
	- che nel corso dei medesimi incontri, il Comune di Ortona ha proposto a Rete	
	Ferroviaria Italiana S.p.A. di realizzare, in luogo della strada di collegamento, alcune	
	delle opere previste dalle Convenzioni sopra dette e da realizzare a carico del	
	Comune all'interno delle aree di proprietà ferroviaria;	
	- che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ha ritenuto possibile procedere alla realizzazione	

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

per il Comune di Ortona

delle opere alternative proposte dal Comune di Ortona, subordinatamente a determinati patti e condizioni da far risultare in apposito Atto di Appendice alle Convenzioni n. 35/DCI/2006 del 5 ottobre 2006 e n. 1/2011 del 17 gennaio 2011;

- che il Comune di Ortona ha, a sua volta, assicurato di accettare, fin dal momento dell'approvazione in schema del sopra detto Atto di Appendice, di non aver più nulla a pretendere in merito alle richieste avanzate con la nota dello Studio Associato Avvocati Rapino dell'8 luglio 2011 e ad essa conseguenti;

- che il Comune di Ortona, con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 7 novembre 2011, ha approvato la sostituzione della strada di collegamento tra la S.S. n. 16 e il parcheggio "Ciavocco" con la realizzazione, a totale cura e spese di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., della rampa di accesso lato monte del costruendo sottovia ferroviario in località stazione di Tollo, disponendo che i nuovi rapporti tra le Parti siano regolati con un'apposita Appendice alla Convenzione già in essere e dando mandato alla Giunta Comunale ed al Dirigente del III Settore del Comune di adottare i provvedimenti consequenziali;

- che il Comune di Ortona con la nota prot. ... del .../.../..... ha trasmesso alla Direzione Territoriale Produzione di Ancona schemi progettuali per la costruzione delle opere da realizzare nella stazione di Tollo in alternativa alla strada di collegamento tra la ex S.S. n. 16 e il parcheggio "Ciavocco";

- che con la Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ortona n. ... del .../.../..... è stato approvato lo schema della 1^ Appendice alla Convenzione n. 35/DCI/2006 di rubrica della Direzione Compartmentale Infrastruttura di Ancona del 5 ottobre 2006 ed alla Convenzione n. 1/2011 di rubrica della Ferservizi S.p.A.- Polo Territoriale di Ancona del 17 gennaio 2011;

- che pertanto si rende necessario procedere alla stipula dell'Appendice sopra detta;

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

per il Comune di Ortona

tutto ciò premesso:

FRA

la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Società con socio unico - soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003) - in seguito, per brevità, indicata come "Ferrovie" - per la quale interviene nel presente atto il Dott. Ing. ..., nato a ... (...) il ..., nella sua qualità di ... di Ancona, munito dei necessari poteri di cui alla procura rilasciata dal Sig. Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in data ... con atto a rogito n. ..., Rep. ..., del Dott. Paolo Castellini Notaio in Roma, da una parte

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

E

il Comune di Ortona - in seguito, per brevità, indicato come "Comune" - per il quale interviene nella stipulazione del presente atto il ..., nato a ... (...) il ... nella sua qualità di ... del Comune di Ortona;
si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - PREMESSE

Le suesposte premesse vengono dalle Parti confermate e dichiarate parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 - VALIDITÀ DELLE CONVENZIONI ORIGINARIE

Tutti gli accordi, le prescrizioni e le condizioni contenuti nella Convenzione n. 35/DCI/2006 del 5 ottobre 2006 e nella Convenzione n. 1/2011 del 17 gennaio 2011 rimangono fermi ed invariati, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Articolo 3 - LAVORI - MODIFICHE

A parziale modifica di quanto stabilito nelle Premesse e nell'art. 6 della Convenzione n. 35/DCI/2006, si conviene che le Ferrovie eseguiranno a proprio totale carico i

per il Comune di Ortona

seguenti lavori:

- 1) sistemazione, adeguamento e completamento delle strutture del 2° marciapiede fino al muro di contenimento lato mare, comprese la pavimentazione e le opere di finitura, il completamento del cordolo sulla palificata di contenimento del rilevato ferroviario con formazione del cavedio porta cavi di segnalamento di linea;
- 2) realizzazione di un'adeguata recinzione o parapetto sul bordo del 2° marciapiede di stazione.

A parziale modifica di quanto stabilito nell'art. 4 della Convenzione n. 1/2011, si conviene che le Ferrovie eseguiranno a proprio totale carico i lavori di realizzazione delle opere strutturali della rampa di accesso lato monte, dall'imbocco del sottopasso fino alla S.S. n. 16, comprese la scopertura e il completamento, lato monte, del sottovia interrato, la risoluzione delle interferenze con le reti destinate al pubblico servizio nonché la realizzazione dei parapetti, delle recinzioni di sommità, rimozione delle interferenze e sistemazione definitiva delle attigue aree ferroviarie. RFI inoltre provvederà mediante la sua struttura a redigere il progetto esecutivo, appaltare e dirigere i lavori da realizzarsi a sue spese;

Restano a carico del Comune tutti i rimanenti lavori, sia a carattere provvisorio che definitivo, occorrenti per la realizzazione e la piena agibilità dell'opera oggetto della Convenzione n. 1/2011, nonché quelli per la salvaguardia e la sicurezza della sede e dell'esercizio ferroviario connessi alle opere da realizzare a cura del Comune. Tra i lavori a carico del Comune sono pertanto compresi anche quelli per la realizzazione delle opere di completamento e finitura della rampa lato monte quali, a mero titolo esemplificativo:

- 1) gli impianti permanenti per lo smaltimento delle acque di drenaggio e meteoriche, completi dei dispositivi di allarme e di emergenza per il rischio allagamento;

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

per il Comune di Ortona

2) gli impianti elettrici e di illuminazione;

3) la pavimentazione dei marciapiedi e della sede stradale;

4) la segnaletica stradale;

5) la sistemazione delle aree a verde;

nonché qualunque altro lavoro necessario per dare la rampa di accesso lato monte compiuta e perfettamente agibile.

Il tutto come meglio evidenziato negli elaborati tecnici allegati al presente Atto (Allegati n. 1, ... e n. ...).

Articolo 4 - SPESE

A parziale modifica di quanto stabilito nelle Premesse e nell'art. 6 della Convenzione n. 35/DCI/2006 ed a parziale modifica di quanto stabilito nell'art. 10 della Convenzione n. 1/2011, si conviene che saranno eseguiti a totale cura e spese delle Ferrovie tutti gli interventi stabiliti a carico di quest'ultima dal precedente articolo 3, compreso l'Iva e le spese di progettazione, direzione lavori ed appalto.

Articolo 5 - PALI E CONDOTTE

A parziale modifica di quanto stabilito nell'art. 11 della Convenzione n. 1/2011, si conviene che le iniziative, i provvedimenti ed i lavori relativi all'individuazione, alle modifiche e agli spostamenti di linee telegrafiche, telefoniche o elettriche, interrate ed aeree, di condutture, tubazioni, opere d'arte, canalizzazioni e simili, ovunque ricadenti ed interessate dai lavori di realizzazione della rampa lato monte oggetto del presente Atto, saranno interamente a carico delle Ferrovie e dalle stesse saranno concordati direttamente con gli Enti proprietari, senza oneri per il Comune.

Articolo 6 - PROPRIETÀ E CONSEGNA DELLE OPERE

Le opere oggetto del presente Atto, eseguite a cura e spese delle Ferrovie, sono e restano compenstrate nella proprietà ferroviaria fin dal loro sorgere.

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

per il Comune di Ortona

Eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere oggetto del presente Atto, le Ferrovie consegneranno in gestione le opere medesime al Comune che si impegna a prenderle contestualmente in carico e che ne assumerà anche gli obblighi di manutenzione previsti dall'art. 7 della Convenzione n. 35/DCI/2006 e dall'art. 14 della Convenzione n. 1/2011. La consegna in gestione delle opere sarà fatta risultare mediante apposito verbale, al quale sarà allegato lo stato di consistenza delle opere al momento della consegna.

Articolo 7 – RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

Il Comune, fin dal momento dell'approvazione in schema del presente Atto, dichiara esplicitamente di non avere più nulla a pretendere in merito alle richieste risarcitorie descritte nelle premesse, ritenendo pienamente soddisfatti e compensati con il presente Atto i reciproci obblighi tra le Parti.

Articolo 8 - SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Sono a carico del Comune le spese di stipulazione, scritturazione, registrazione e trascrizione del presente Atto e quelle di bollo.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico delle Parti contraenti secondo legge.

Il presente Atto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta in misura fissa, giusto il disposto dell'art. 40 del citato Decreto.

Articolo 9 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le parti acconsentono al trattamento dei dati personali, dalle stesse forniti nell'ambito delle reciproche attività, nel rispetto della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza, sulla base delle informazioni di seguito

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

per il Comune di Ortona

riportate.

Per trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, si intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

Le parti si danno reciproco atto che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali alle rispettive attività per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- per dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

Le parti si danno altresì reciproco atto che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

- diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla;
- diritto di essere informata circa i dati del legale rappresentante e circa le finalità e le modalità del trattamento;

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

per il Comune di Ortona

- diritto di ottenere senza ritardo, a cura del legale rappresentante, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,
- diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano.

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Articolo 10 - VALIDITÀ DELL'ATTO

Il presente Atto è valido e impegnativo fin da ora per il Comune e per le Ferrovie

Il presente Atto consta di n. ... (...) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dalle Parti contraenti.

Gli allegati di seguito elencati sono firmati dalle Parti contraenti e fanno parte integrale e sostanziale del presente Atto:

- 1) Tav. ...;
- 2) Tav. ...;
- ..) ...

Redatto in tre originali in bollo, di cui uno per ciascuna delle Parti contraenti e il terzo per l'Ufficio del Registro in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, ...

per il Comune di Ortona

per il Comune di Ortona

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

(...)

(...)

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

.....

per il Comune di Ortona

.....